

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPAIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Difetto di integrità del contraddittorio, rilievo d'ufficio, nullità della sentenza e dell'intero processo

Il difetto di integrità del [contraddittorio](#), non costituendo un'eccezione in senso proprio, può essere dedotto per la prima volta, o rilevato d'ufficio, anche nel giudizio di legittimità, a condizione che la prova di esso emerga univocamente dagli atti, che lascino chiaramente intendere che il giudizio di merito non si è svolto nei confronti di tutte le parti e che, pertanto, la sentenza impugnata è "inutiliter data". Deve ad ogni modo rilevarsi la nullità della sentenza e dell'intero processo per difetto di integrità del contraddittorio qualora il giudizio sin dal primo grado si sia svolto a contraddittorio non integro.

Nelle cause aventi ad oggetto l'impugnazione di un testamento per nullità, in considerazione dell'unità del rapporto dedotto in giudizio, sussiste [litisconsorzio](#) necessario nei confronti di tutti gli eredi legittimi, in quanto l'eventuale accoglimento della domanda porterebbe alla dichiarazione di invalidità del testamento ed alla conseguente apertura della successione legittima.

NDR: sulla seconda prima massima si veda Cass. 27521/2011; sulla seconda massima si veda Cass. 4452/2016, 474/2010 e Cass. 8728/2005.

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 22.5.2017, n. 12852

...omissis...

xxxxxx378 c.p.c., nei confronti di Rxxx che resiste con controricorso, avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 1084/2014, pubblicata il 16 aprile 2014, con la quale, confermando la sentenza del Tribunale di Mantova, è stata respinta la domanda degli odierni ricorrenti avente ad oggetto l'impugnazione del testamento pubblico xxxxx registrato dal notaio Bxxxxx. in data 2.8.2007 e da lui stesso ricevuto il 10.5.2007: testamento che era stato sottoscritto esclusivamente dal notaio e dai due testimoni presenti e non anche dalla de cuius in quanto, come riportato nell'atto notarile ex art. 603 c.c., comma 2, la de cuius aveva dichiarato al notaio di non poter sottoscrivere l'atto a causa di una grave forma di artrite da cui era affetta.

La Corte d'Appello, in particolare, esclusa la necessità dell'intervento del P.M. nel presente procedimento e la violazione del principio del giusto processo e del diritto di difesa da parte del primo giudice, ha confermato la valutazione del Tribunale in ordine alle risultanze istruttorie, e, previo analitico esame delle stesse, ha affermato che la C.T.U. risultava adeguatamente argomentata ed esente da censure onde ne rigettava la richiesta di rinnovazione. Concludeva dunque, sulla base della complessiva valutazione delle risultanze istruttorie che al momento della redazione del testamento la de cuius era capace di intendere e di volere e di esprimere liberamente ed in modo autonomo e consapevole la propria volontà in ordine alla destinazione dei beni dopo la sua morte. Considerato inoltre che la volontà della de cuius di nominare sua unica erede la nipote era stata già manifestata con testamento olografo del 19.8.2006. riteneva che non fosse stato provato che il rifiuto di sottoscrivere il testamento era stato voluto dalla testatrice per esprimere la propria volontà effettiva, contraria alla dichiarazione ricevuta dal notaio.

Con il primo, articolato, motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 69, 70, 71 e 72 c.p.c., in relazione all'art. 360, nn. 4) e 5) lamentando l'omessa comunicazione degli atti al Pxxxxx. trattandosi di controversia riguardante lo stato e la capacità delle persone.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 191, 192, 194 e 195, nonché dell'art. 112 codice di rito, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3) e 5), lamentando:

che il ctu avrebbe omesso di acquisire ulteriori documenti, ed avrebbe in ogni caso espresso una relazione inadeguata:

l'elaborato sarebbe stato redatto violando i termini stabiliti: il C.T.U. non aveva fornito alcuna risposta al quesito formulato.

Con il terzo motivo si denuncia l'omessa o carente valutazione delle istanze istruttorie.

l'incompletezza degli elementi acquisiti e l'omessa assunzione di ulteriori prove, in violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 3) nonché l'omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., n. 5).

Deve preliminarmente rilevarsi la nullità della sentenza impugnata e dell'intero processo per difetto di integrità del contraddittorio in quanto, secondo quanto dedotto dagli stessi ricorrenti nella memoria ex art. 378 c.p.c., il giudizio sin dal primo grado si è svolto a contraddittorio non integro, non avendo ad esso partecipato tutti gli eredi legittimi della testatrice, signora C.Axxxxx

Ed invero, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte (Cass. 4452/2016; 474/2010) nelle cause aventi ad oggetto l'impugnazione di un testamento per nullità, in considerazione dell'unità del rapporto dedotto in giudizio, sussiste litisconsorzio necessario nei confronti di tutti gli eredi legittimi, in quanto l'eventuale accoglimento della domanda porterebbe alla dichiarazione di invalidità del testamento ed alla conseguente apertura della successione legittima (Cass. 8728/2005). Tale difetto di integrità del contraddittorio, inoltre, non costituendo un'eccezione in senso proprio, può essere dedotto per la prima volta, o rilevato d'ufficio, anche nel giudizio di legittimità, a condizione che la prova di esso emerga univocamente dagli atti, che lascino chiaramente intendere che il giudizio di merito non si è svolto nei confronti di tutte le parti e che, pertanto, la sentenza impugnata è "inutiliter data" (Cass. 27521/2011).

Avuto riguardo al rilievo del difetto di integrità del contraddittorio questa Corte ha precisato come sia necessaria l'indicazione dei titoli in base ai quali i soggetti pretermessi assumono la veste di litisconsorti necessari, occorrendo a tal fine che vi sia un'indicazione nominativa degli stessi (Cass. 13571/2006) senza peraltro che tale onere si estenda anche alla dimostrazione dell'esistenza in vita di tali soggetti, della loro residenza, domicilio o dimora abituale (Cass. 12740/2001), ritenendosi al riguardo sufficiente la ricostruzione dei rapporti di parentela mediante predisposizione dell'albero genealogico, in ricostruzione dei vari rapporti di parentela esistenti con la de cuius (Cass. 4452/2016, in motivazione).

Orbene nel caso di specie dall'atto di citazione dei ricorrenti risulta la mancata partecipazione al giudizio di primo grado di alcuni eredi legittimi della testatrice, vale a dire Cxxx quale sorella della testatrice, Be.Al. e Be.Si., figli di xxxxxx sorella defunta della testatrice, nonché Ce.Fl., figlio di C.V., fratello defunto della de cuius, come da albero genealogico prodotto in quel grado di giudizio.

Non risulta inoltre aver partecipato al giudizio di appello C.L., che aveva proposto la domanda di impugnazione unitamente a Ce.Ca., C.C. e C.L.P.. Deve dunque dichiararsi la nullità della sentenza di appello e dell'intero giudizio per difetto di integrità del contraddittorio sin dal giudizio di primo grado.

La sentenza impugnata dev'essere pertanto cassata, con rinvio al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 383 c.p.c., comma 3.

Quanto alla regolazione delle spese, l'applicazione del principio di causalità degli oneri processuali, che, ex artt. 91 e ss. c.p.c., governa la regolamentazione delle spese di lite (Cass. 23552/2011; 6514/2004),

alla presente controversia evidenza che l'irregolare costituzione del contraddittorio, che ha dato luogo alla rimessione della causa al primo giudice, va attribuita agli odierni ricorrenti (Cass. 16765/2010; 6762/2003; 11441/1998), i quali, già attori nel giudizio di primo grado innanzi al Tribunale di Mantova (e successivamente appellanti innanzi alla corte d'Appello di Brescia), non hanno provveduto a citare, sin dall'instaurazione del giudizio, tutti i litisconsorti necessari, vale a dire tutti gli eredi della testatrice, seppure da essi individuati, facendo rilevare tale carenza di integrazione del contraddittorio, solo nella memoria ex art. 378 c.p.c.

Gli odierni ricorrenti vanno pertanto condannati, in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio e di quelle dei gradi precedenti, che si liquidano come da dispositivo.

pqm

La Corte, decidendo sul ricorso, dichiara la nullità della sentenza impugnata e dell'intero giudizio per difetto di integrazione del contraddittorio. Rinvia la causa al Tribunale di Mantova. Condanna i ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese del giudizio in favore xxx che liquida, per il giudizio di primo grado in complessivi 15.290,00, di cui 200,00 Euro per rimborso spese vive, oltre a rimborso forfettario spese generali ed accessori di legge, per il grado di appello in complessivi 13.560,00 Euro di cui 200,00 per rimborso spese vive, oltre a rimborso forfettario spese generali ed accessori di legge, ed in 9.200,00 Euro per il presente giudizio, di cui 200,00 per rimborso spese vive, oltre a rimborso forfettario spese generali, in misura del 15%, ed accessori di legge.